

# Il DL 76/2020 dopo la conversione in legge

*Le semplificazioni procedurali nelle  
modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241*

**Dott. Domenico Trombino**

## ... panoramica degli interventi sulla 241

**DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 in vigore dal 17/7/2020**  
**conv. da LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 in vigore dal 15/09/2020**

Art. 1 <i>Principi generali dell'attività amministrativa</i>	inserimento	comma 2-bis	principio di collaborazione e buona fede	legge di conversione
Art. 2 <i>Conclusione del procedimento</i>	inserimento, modifica e integrazione	comma 4-bis	misurazione dei tempi del procedimento	decreto legge e successive modifiche e integrazioni da legge di conversione
		comma 8-bis	inefficacia dei provvedimenti intempestivi	decreto legge e successive modifiche e integrazioni da legge di conversione
Art. 3-bis <i>Uso della telematica</i>	modifica e integrazione	comma 1	dall'incentivazione all'azione, dalla facoltà all'obbligo	decreto legge

## ... panoramica degli interventi sulla 241

Art. 5 <i>Responsabile del procedimento</i>	modifica e integrazione	comma 3	domicilio digitale del responsabile del procedimento	decreto legge
Art. 8 <i>Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento</i>	modifica e integrazione	comma 2 lett. c	il domicilio digitale dell'amministrazione	decreto legge
		comma 2 lett. d	luogo telematico ove prendere visione degli atti	decreto legge
Art. 10-bis <i>Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</i>	modifica e integrazione	comma 1, parag. 3, 4, 5	dall'interruzione alla sospensione dei termini del (sub) procedimento e motivazione limitata ai motivi ulteriori	decreto legge

## ... panoramica degli interventi sulla 241

Art. 16 <i>Attività consultiva</i>	modifica	comma 2	regole univoche per tutti i pareri, senza distinzione fra obbligatori o facoltativi	decreto legge
Art. 17-bis <i>Silenzio assenso Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici</i>	modifica e integrazione	comma 1 e 2	termini e modalità di procedimenti e adempimenti	decreto legge
Art. 18 <i>Autocertificazione</i>	modifica	comma 1	precisazioni terminologiche e normative	decreto legge
	inserimento	comma 3-bis	ampliamento ambito oggettivo autocertificazioni	decreto legge

## ... panoramica degli interventi sulla 241

Art. 21-octies <i>Annullabilità del provvedimento</i>	modifica e integrazione	comma 2	esclusione provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis	decreto legge
Art. 21-decies <i>Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali</i>	inserimento	articolo	disciplina dei casi di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale	legge di conversione
Art. 29 <i>Ambito di applicazione della legge</i>	modifica e integrazione	comma 2-bis	misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	decreto legge

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo



**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA**  
**Art. 97**

**legalità**  
**buon andamento**  
**imparzialità**

**LEGGE 241/90**  
**Art. 1**

**legalità (formale e sostanziale)**  
**economicità**  
**efficacia**  
**imparzialità**  
**pubblicità e trasparenza**  
**agire *iure privatorum***  
**celerità del procedimento**  
**collaborazione e buona fede**

# ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

## Costituzione della Repubblica

### Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

### Art. 1

#### Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.


**2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.**

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo



**LEGGE 241/90**

**Art. 2, c. 4-bis, art. 29, c. 2-bis**



**tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi**

tempi di conclusione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente



**obbligo di misurare i tempi effettivi  
di conclusione dei procedimenti**



**LEP**

(art. 117, secondo  
comma, lett. m)  
Costituzione)

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo

### Art. 2

#### Conclusione del procedimento

(...)

4-bis. Le pubbliche amministrazioni **MISURANO** [ art. 29 ] e **pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, i tempi EFFETTIVI di conclusione dei procedimenti amministrativi di MAGGIORE IMPATTO** per i cittadini e per le imprese, **COMPARANDOLI con i TERMINI PREVISTI dalla normativa vigente**. Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti **modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione** di cui al primo periodo.

(...)

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### Art. 29

#### Ambito di applicazione della legge

(...)

2-bis. Attengono ai **LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI** di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, **di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti** e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

(...)

**DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76**  
conv. da **LEGGE 11 settembre 2020, n. 120**

### Art. 12

**Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241**

(...)

2. Entro il **31 dicembre 2020** le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a **verificare e rideterminare, in riduzione**, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(...)

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo

**LEGGE 241/90**  
**Art. 2, c. 8-bis**

determinazioni rese in conferenza di servizi semplificata dalle amministrazioni coinvolte **OLTRE 45 gg. o 90 gg. (14-bis)**

I provvedimenti le autorizzazioni i pareri i nulla osta e gli atti di assenso adottati in conferenza simultanea **OLTRE il termine per la conclusione dei lavori (14-ter)**

assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, resi **OLTRE 30 gg. o 90 gg. (17-bis)**



provvedimento di diniego ove il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, **OLTRE i termini di legge per il suo maturare (art. 20, comma 1)**

I provvedimenti conformativi o interdittivi di cui al c. 3 e al c. 6-bis dell'art. 19, **OLTRE 30. gg o 60 gg.**

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo

### Art. 2

#### Conclusione del procedimento

(...)

8-bis. I provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, **adottati dopo la scadenza dei termini** di cui agli articoli **14-bis, comma 2, lettera c), 14-ter, comma 2, 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1**, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi adottati dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo **19, commi 3 e 6-bis**, primo periodo, **sono INEFFICACI**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”

(....)

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### Art. 14-bis

#### Conferenza semplificata

(...)

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

(...)

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (...). Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

(...)

comma 5, lett. c - Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza (...)

### Art. 14-ter

#### Conferenza simultanea

(...)

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione (...) qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.

(...)

comma 7 - All'esito dell'ultima riunione (della conferenza simultanea), e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### **Art. 17-bis**

#### **Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta **entro trenta giorni** dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi **trenta giorni** dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

[comma 2 - Decorsi i termini di cui al comma 1 \[e 3\] senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.](#)

(...)

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### Art. 19

#### Segnalazione certificata di inizio attività – Scia

(...)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. [In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.](#) Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. [In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.](#)

(...)

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.

(...)

### Art. 20

#### Silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 19*, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a [provvedimento di accoglimento della domanda](#), senza necessità di ulteriori istanze o diffide, [se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego](#), ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

(...)

**Art. 2, comma 2.** Nei casi in cui **disposizioni di legge (...)** non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali **devono concludersi entro il termine di trenta giorni.**

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  
convertito da  
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120

### **Art. 13**

#### **Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi**

1. Fino al **31 dicembre 2021**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge (...)

(...)



# ... digitalizzazione e telematica nel procedimento amministrativo



**LEGGE 241/90**

**Art. 2, c. 4-bis, art. 29, c. 2-bis**

**le amministrazioni pubbliche**



**in comunicazione di avvio del procedimento**



**l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con modalità telematiche**



# ... digitalizzazione e telematica nel procedimento amministrativo

## Art. 3-bis

### Uso della telematica

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche **incentivano l'uso della telematica agiscono mediante strumenti informatici e telematici**, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

## Art. 5

### Responsabile del procedimento

(...)

3. L'unità organizzativa competente, **il domicilio digitale** e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

(...)

## Art. 8.

### Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

(...)

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

(...)

c) l'ufficio, **il domicilio digitale dell'amministrazione** e la persona responsabile del procedimento;

(...)

**d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;**

**d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).**

(...)

diritti di pubblicazione riservati a:

Domenico Trombino

# ... digitalizzazione e telematica nel procedimento amministrativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale

Art. 1

## Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

(...)

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

(...)

## Art. 6-ter.

### Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. **Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi** è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

diritti di pubblicazione riservati a:

Domenico Trombino

## ... le fasi avanzate del procedimento amministrativo

**LEGGE 241/90**

**Art. 10-bis**

**Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza  
(preavviso di rigetto)**

**interruzione**

**termini procedimento**

**sospensione**

**LEGGE 241/90**

**Art. 21-octies**

**ANNULLABILE**

**il provvedimento di diniego adottato  
anche se**

**il suo contenuto dispositivo**


**non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato**

**LEGGE 241/90**

**Art. 16**

**parere obbligatorio**

**parere facoltativo**



**parere**

## ... ritoccate anche le fasi avanzate del procedimento amministrativo

### Art. 10-bis

#### Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

In vigore dal 15 novembre 2011

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ~~La comunicazione di cui al primo periodo **INTERROMPE** i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.~~ La comunicazione di cui al primo periodo **SOSPENDE** i **termini di conclusione dei procedimenti**, che ricominciano a decorrere **dieci giorni dopo** la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento **il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni**. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### Art. 21-octies

#### Annulabilità del provvedimento

(...)

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. **La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.**

### Art. 16

#### Attività consultiva

(...)

2. ~~In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il **parere obbligatorio** o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.~~ **In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del **parere**.** Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

(...)

## ... le fasi avanzate del procedimento amministrativo

**LEGGE 241/90**


**Art. 17-bis**

**Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**



**LEGGE 241/90**

**Art. 18**



**modifiche al progetto  
con riadozione  
degli atti annullati**



**procedimento semplificato**

**LEGGE 241/90**

**Art. 21-decies**

**ANNULLAMENTO DEL  
PROVVEDIMENTO FINALE  
(autorizzazione o VIA)**

diritti di pubblicazione riservati a:  
Domenico Trombino

**solo integrazione  
agli atti e ai  
provvedimenti**



**recepimento integrazioni**

# ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

## Art. 17-bis

### ~~Silenzi-assenso~~ Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta **entro trenta giorni** dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione precedente.

**Esclusi i casi di cui al comma 3, quando è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, le proposte sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.** Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; **lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.**

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. **Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.** In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di **amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.** In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

(...)

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### Art. 18

#### Autocertificazione

1. **Le amministrazioni** adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni ~~di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.~~

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

**3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

## ... i principi fondamentali e i fondamenti del procedimento amministrativo.

### Art. 12

#### Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241

(...)

3. Gli **enti locali possono gestire in forma associata** in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [in materia di **autocertificazione**]. Le **province e le città metropolitane** definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

### Art. 21-decies

#### (Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali)

In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.